

C entrale

U nica di

C ommittenza

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO – FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA "A.VACCARI", CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI BENE IMMOBILE. CUP: B79D15001160004; CIG: 64357737E2.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI (aggiornate all'11/12/2015)

QUESITO 1: Vorremmo conoscere il termine ultimo per effettuare la presa visione e sopralluogo della gara.

RISPOSTA 1: Si precisa che, come prescritto dal paragrafo 20 del Disciplinare di gara, per effettuare il sopralluogo i concorrenti devono inviare, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo, apposita richiesta entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta lo scorso 06 novembre 2015. La data ultima entro cui far pervenire la <u>richiesta</u> di sopralluogo, essendo il 15° giorno un sabato, è il <u>lunedì 23 novembre 2015</u>. Il sopralluogo sarà effettuato, come specificato nel paragrafo 20 del Disciplinare, nei soli giorni stabiliti dal Comune di Ponte dell'Olio.

QUESITO 2: Si chiede, per quel che riguarda l'offerta tecnica, quali criteri deve rispettare la redazione della relazione tecnico descrittiva in merito al numero di pagine, numero di elaborati grafici e possibilità di allegare schede tecniche e in quale quantità.

RISPOSTA 2: Si precisa che <u>volutamente</u>, nell'ambito del Disciplinare di gara, non sono state poste prescrizioni relativamente al numero di pagine, al numero di elaborati grafici e alla possibilità di allegare schede tecniche all'offerta qualitativa.

Come precisato all'art. 26 del Disciplinare (BUSTA "B" - OFFERTA QUALITATIVA – MODALITA' DI PRESENTAZIONE), cui si rimanda, si è scelto infatti di chiedere che l'offerta qualitativa sia redatta sotto forma di relazione tecnico-descrittiva, articolata in paragrafi e sottoparagrafi, intitolati come i criteri e i sottocriteri di valutazione specificati nel paragrafo 12 del Disciplinare. Ciò in quanto si è scelto di lasciare agli operatori economici concorrenti la possibilità di illustrare, con le modalità ritenute più esaustive ed opportune, la propria offerta qualitativa, compresa ogni eventuale variazione che volesse introdursi rispetto alle soluzioni del progetto definitivo.

QUESITO 3: Si chiede la messa a disposizione dei nulla-osta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza n° 43624 del 29/06/2015, nulla-osta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Piacenza – prot. n° 7103 del 14/09/2015 e richiesta di approfondimenti ed integrazioni del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po, con prot. n° 637966 del 04/09/2015.

RISPOSTA 3: I nulla-osta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza n° 43624 del 29/06/2015, il nulla-osta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Piacenza – prot. n° 7103 del 14/09/2015 e la richiesta di approfondimenti ed integrazioni del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po (prot. n° 637966 del 04/09/2015) sono pubblicate, dal 04/12/2015, sul sito internet www.provincia.pc.it, nella sezione "Centrale Unica di Committenza", nonché sul sito del Comune di Ponte dell'Olio, unitamente alla documentazione di gara. Si è pubblicata sul sito, inoltre, la perizia di stima del fabbricato.

QUESITO 4: Si chiede di indicare quale sia il termine ultimo per richiesta chiarimenti, non avendo trovato alcun riferimento a tale termine, peraltro richiamato dall'art. 32 del Disciplinare ("cit. *richieste presentate in tempo utile*").

RISPOSTA 4: Volutamente non è stato indicato nel Disciplinare il termine ultimo per richiesta chiarimenti, in quanto si è ripreso il testo dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che recita "sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari (omissis) sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici (omissis) almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.). Per avere la possibilità di rispondere almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, stabilito per il 16/12/2015 alle ore 12:00, la richiesta dovrebbe teoricamente pervenire entro le ore 12:00 del 9/12/2015; si è scelto di non indicare alcun termine per consentire agli operatori economici la formulazione di quesiti anche successivamente a tale data, sebbene non si possa garantire

risposta ai quesiti pervenuti dopo le ore 12:00 di venerdì 11 dicembre, considerata l'esiguità del lasso temporale a disposizione per la formulazione della stessa.

QUESITO 5: Si fa riferimento a quanto indicato nel disciplinare art. 11 e art. 23 dove si prevede l'ammissibilità di modifiche architettoniche se derivanti da varianti strutturali migliorative. A tale proposito sono ammissibili le varianti strutturali a cui consegua architettonicamente e costruttivamente un maggior ingombro esterno in pianta dei vari corpi di fabbrica e conseguente aumento dei volumi rispetto a quelli originari di progetto? Si chiede se invece le varianti non derivanti da varianti/modifiche strutturali migliorative siano ammissibili oppure no.

RISPOSTA 5: Con riferimento al disposto dell'articolo 11 e dell'art. 26 del Disciplinare (si suppone che il riferimento all'art. 23 riportato nel testo del quesito sia un refuso, essendo l'art. 23 del Disciplinare riferito al pagamento del contributo ad Anac), si precisa che sì, sono **ammesse** anche varianti architettoniche, purché conseguenti a varianti strutturali proposte per il miglioramento sismico dell'immobile ed anche se ciò comporta un maggior ingombro esterno in pianta dei vari corpi di fabbrica. In merito all'ammissibilità di varianti non derivanti da varianti/modifiche strutturali migliorative, la risposta è **no**, laddove per varianti si intendono modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo; mentre per le varianti strutturali si è inteso specificare la possibilità di proporre modifiche anche sostanziali al progetto definitivo, al fine di ottenere un miglioramento dell'indice di vulnerabilità sismica della scuola; si ritiene che eventuali modifiche non inerenti o non complementari all'aspetto strutturale debbano limitarsi ad aspetti minimali e comunque rispettosi del progetto posto a base di gara.

QUESITO 6: Nel disciplinare di gara a pagina 8 si dice che alla gara possono partecipare imprese in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino il requisito della progettazione sulla base di soggetti "indicati o associati". Però nell'allegato 1 della documentazione amministrativa al punto 1 vi è solo lo spazio dove si dichiara che l'Impresa è in possesso di attestazione, rilasciata da una SOA per "progettazione e costruzione". Pertanto chiedo come si deve comportare un'impresa in possesso della SOA per la sola costruzione che intenda documentare il requisito della progettazione sulla base di soggetto indicato.

RISPOSTA 6: Si precisa che, nel caso in cui partecipi alla gara un'impresa in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documenti il requisito della progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, il punto 1 dell'allegato 1 della modulistica, recante l'istanza per la partecipazione alla gara e la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000, va compilato cancellando la parola "progettazione e", nel modo seguente:

in possesso di SOA per progettazione e costruzione

Per la documentazione del possesso del requisito della progettazione sulla base di soggetto indicato, l'operatore economico concorrente dovrà indicare il progettista indicato nell'allegato 7, barrando, nel titolo dell'allegato, le parole "progettazione e", come sopra indicato per l'allegato 1. Il soggetto indicato dovrà poi autodichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare.

QUESITO 7: Si chiede conferma del fatto che, nel caso di partecipazione di impresa singola che indica pre la progettazione uno o più progettisti indicati, il PASSOE debba essere generato e prodotto in gara dalla sola impresa di costruzioni in qualità di impresa singola (esonerando pertanto i progettisti dalla produzione di PASSOE in quanto figure non previste dal sistema AVCPASS).

RISPOSTA 7: Nel caso di partecipazione di impresa singola che indica per la progettazione uno o più progettisti **indicati**, il PASSOE deve essere generato e firmato sia dall'impresa di costruzioni che dal progettista indicato, qualificandosi, rispettivamente, come capogruppo e mandante di un'associazione temporanea di imprese fittizia, ai soli fini delle verifiche su AVCPASS dei requisiti di partecipazione alla gara. Per maggiori delucidazioni in merito, è possibile contattare il numero verde di ANAC 800-896936. Indipendentemente dall'eventuale indicazione o associazione di progettisti ed indipendentemente dalla natura giuridica di questi ultimi, il concorrente, in sede di gara, deve nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili che redigeranno il progetto esecutivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, oltre che il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Il progettista **indicato** dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'Amministrazione (una volta intervenuta l'aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni caso, una auto-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali.

QUESITO 8: Non essendo necessario il possesso della categoria OS30 (o OG11 in sostituzione della OS30) in quanto subappaltabile al 100% (con obbligo di indicazione di subappalto di tali opere se non si possiede l'attestazione SOA per tale categoria), si chiede di chiarire la seguente frase riportata al paragrafo 32 del

disciplinare: "L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto individuati all'art. 5, comma 1, del Capitolato speciale d'Appalto (Parte Amministrativa), ai numeri 1.11 (per le sole opere da idraulico) - 1.16 – 1.17 – 2.18, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa abilitazione."

RISPOSTA 8: la frase riportata al paragrafo 32 del Disciplinare fa riferimento all'abilitazione di cui al D.M. 37/2008, che deve essere posseduti dall'impresa appaltatrice, al momento dell'esecuzione, per le lavorazioni impiantistiche OS30, come disposto da ANAC nel Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011. In particolare, si precisa che l'abilitazione di cui sopra potrà essere in possesso dell'appaltatore in proprio oppure tramite impresa temporaneamente riunita o, ancora, tramite subappalto all'esecutore delle opere impiantistiche riconducibili alla categoria OS30 indicato in sede di gara.

QUESITO 9: Il paragrafo 29 del Disciplinare di gara "Procedure di gara e ordine di valutazione dei criteri" riporta ad un certo punto le seguenti indicazioni: "NOTA BENE:Nei limiti previsti dagli articoli 38 e 46 del D.Lgs. 163/06, dalla determinazione n. 4 del 10.10.2012 dell'ANAC, dall'art. 39 del D.L. 90 del 24.06.2014 e dalla determinazione ANAC n. 1/2015, la Commissione giudicatrice invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto scritto oltre nel presente Disciplinare, nell'art. 17 "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio".

Sulla base dell'esito di tali verifiche si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

Esaurita questa prima fase pubblica della procedura e dopo aver verificato gli eventuali chiarimenti prima citati, il Presidente della Commissione, sempre in seduta pubblica, procede al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse (arrotondato all'unità superiore) previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e gli stessi verranno invitati a comprovare il possesso dei requisiti oggettivi di qualificazione e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dal Disciplinare di gara, mediante l'acquisizione degli stessi tramite il sistema AVCPass, fatta salva la verifica della documentazione già disponibile, per la verifica medesima, sulla BDNCP.

Terminato il sorteggio, il Presidente della Commissione giudicatrice rende noto ai presenti i nomi dei soggetti concorrenti che dovranno produrre la documentazione di comprova del possesso dei requisiti oggettivi economico finanziari e tecnico organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006."

In riferimento a quanto sopra, nel caso in cui nella prima seduta pubblica del 18/12 ore 9 non si verificasse l'ipotesi riportata nel "Nota bene" ossia tutti i partecipanti vengono ammessi direttamente alla fase successiva in quanto non occorre procedere al soccorso istruttorio per alcun partecipante, si chiede se il sorteggio pubblico previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 sarà effettuato nella medesima seduta di gara del 18/12 o in seduta pubblica successiva.

RISPOSTA 9: Il sorteggio previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 sarà effettuato in seduta pubblica, una volta conclusa la procedura di apertura dei plichi-offerta, delle buste contenenti la documentazione amministrativa e della verifica del relativo contenuto. Non è ipotizzabile, a priori, l'eventuale necessità di sospendere e aggiornare la seduta pubblica in altro giorno e/o ora e, pertanto, non è dato conoscere, al momento, se tutte le operazioni sopra elencate e meglio precisate nel testo del Disciplinare potranno essere svolte il giorno 18/12/2015.

QUESITO 10: Nel caso in cui nel sorteggio di comprova requisiti previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 venisse sorteggiata un'impresa che possiede l'attestazione SOA per la sola costruzione e che ha partecipato **indicando** uno o più progettisti in possesso dei requisiti previsti dal bando per la progettazione, si chiede:

- 1) la richiesta della comprova requisiti viene fatta esclusivamente tramite il sistema AVCPASS oppure contemporaneamente viene inoltrata richiesta anche via PEC/mail/fax?
- 2) A chi viene effettuata la comunicazione di richiesta comprova requisiti relativi alla progettazione (non posseduti dall'impresa): all'impresa partecipante che a sua volta la inoltra al/ai progettista/i oppure la stazione appaltante richiede direttamente al/ai progettisti senza interpellare e coinvolgere l'impresa concorrente?
- 3) La documentazione a comprova dei requisiti autocertificati dai progettisti indicati, deve essere trasmessa per tramite dell'impresa utilizzando esclusivamente il sistema AVCPASS, oppure la comprova di tali requisiti sarà esclusivamente "cartacea" e pertanto senza l'utilizzo del sistema AVCPASS in quanto i progettisti indicati non producono PASSOE in sede di gara ma lo produce solo il partecipante, cioè l'impresa di costruzioni?
- 4) Quale documentazione a comprova dei requisiti dovrà produrre il progettista **indicato**, in quanto nel disciplinare non abbiamo trovato indicazioni in merito.

RISPOSTA 10: La richiesta di comprova requisiti viene fatta tramite il sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e a meno di difficoltà nel funzionamento del sistema

che ne rendano impossibile l'utilizzo, caso in cui la stazione appaltante si è riservata di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità, come già precisato nel Disciplinare di gara, a pagina 15 (paragrafo 19). E' inoltre fatta salva, come già precisato nel Disciplinare di gara a pagina 27 (paragrafo 29), la verifica effettuata mediante la consultazione della documentazione disponibile sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). La richiesta viene fatta all'Associazione temporanea di imprese fittiziamente creata come sopra precisato; si rimanda, per un approfondimento in merito, al paragrafo 3 della Determinazione ANAC nº 1/2014. Ai concorrenti sorteggiati verrà data comunicazione dell'avvenuto sorteggio tramite comunicazione via PEC all'indirizzo indicato dal concorrente. Per quanto riguarda il terzo quesito, si rimanda alla risposta al quesito 7.

Il progettista **indicato** dovrà produrre la documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti dal Disciplinare di gara, al paragrafo 17, punto d), relativamente alla progettazione. Tali requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- con riferimento al fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del d.P.R. 207/2010, si farà riferimento ai bilanci e/o estratti dei medesimi;
- con riferimento allo svolgimento di servizi di progettazione: copia dei contratti relativi ai servizi richiesti e delle fatture relative alle prestazioni, o documentazione probatoria equivalente, in grado di dimostrare quanto autodichiarato in sede di gara;
- con riferimento al numero medio annuo di personale tecnico utilizzato, il concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito con i documenti probatori ritenuti più idonei (ad esempio, estratto del libro unico del lavoro e/o copia conforme di contratti di collaborazione).

QUESITO 11: E' possibile partecipare con professionisti/progettisti senza costituire ATI? E ciascun professionista produrre per quanto di competenza la documentazione richiesta dal bando?

RISPOSTA 11: Si conferma che è possibile partecipare con professionisti/progettisti senza costituire ATI, ma "indicando" il progettista. Il Disciplinare infatti chiaramente fa riferimento, al paragrafo 14, alla possibilità di "indicare" o, in alternativa, di "associare" il progettista. In ogni caso, il progettista "indicato" dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'Amministrazione (una volta intervenuta l'aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia le autodichiarazioni richieste dal Disciplinare in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Non è chiara la formulazione della seconda parte del quesito.

QUESITO 12: Nel caso di partecipazione di un professionista facente parte di studio associato (composto da tre professionisti) ma alla gara partecipa solo un socio, andranno prodotti i documenti e le dichiarazioni anche degli associati non partecipanti?

RISPOSTA 12: Non è chiara la formulazione del quesito. Non è chiaro infatti cosa si intenda per "partecipa solo un socio": se il soggetto agisca in qualità di studio associato o se invece agisca in qualità di professionista singolo. Si precisa comunque che, nel caso di partecipazione di uno studio associato vanno prodotti i documenti e le dichiarazioni indicati nel Disciplinare per la partecipazione dello studio associato, come specificato al paragrafo 17, lettere a), b), d), e), f), g), h).

QUESITO 13: Per il testo del presente quesito, *si veda il file* "**quesito 13**", il cui testo è stato scansionato e pubblicato sul sito, unitamente alla documentazione di gara.

RISPOSTA 13: Il disciplinare di gara, nello stabilire i criteri ed i sub criteri qualitativi, indica chiaramente la modalità di assegnazione dei punteggi, attribuendo un punteggio nullo alle proposte progettuali che raggiungeranno un indice di vulnerabilità sismica pari a 40% (considerando tale valore, in via approssimativa, l'indice di vulnerabilità raggiungibile dal progetto definitivo per l'edificio in classe III) ed un punteggio di 45 alla migliore proposta progettuale; parimenti è stato stabilito che le proposte progettuali da presentare in sede di gara debbano riferirsi alla classe d'uso III con PGA pari a 0,121g.

In esito agli approfondimenti condotti in sede di progettazione definitiva, poiché l'onere dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 9 della L.R. n. 19/2008 viene posto a carico del soggetto aggiudicatario, volutamente il disciplinare di gara ammette varianti strutturali al progetto posto a base di gara, possibilità sottolineata al punto A-1 del disciplinare ("L'impresa dovrà presentare una proposta progettuale che ponga in evidenza soluzioni migliorative o varianti strutturali al progetto definitivo approvato, tali da incrementarne la rispondenza all'evento sismico") e ribadita in calce alla tabella di definizione dei criteri ("Con riferimento al criterio A-1 si precisa ulteriormente che sono ammissibili le modifiche architettoniche derivanti da eventuali varianti strutturali migliorative, oltreché la conseguente modifica della composizione del Quadro Economico del progetto definitivo, fermo restando l'importo complessivo dei lavori").

Ed ancora, quanto riportato al punto 26 del disciplinare ("Le eventuali variazioni proposte potranno prevedere modifiche agli aspetti strutturali del progetto definitivo, pur senza alterarne le finalità e i

contenuti di carattere generale"), intende ribadire la possibilità di apportare varianti strutturali salvaguardando, da un lato, l'esigenza di ottenere un sensibile miglioramento dell'indice di vulnerabilità sismica del fabbricato esistente e, dall'altro, l'introduzione di un modesto ampliamento nella parte nord dell'immobile.

Con riferimento ai pareri espressi da Ausl, Vigili del Fuoco e Servizio Tecnico Bacini affluenti Fiume Po, si rileva che l'ultimo evidenzia carenze documentali del progetto esecutivo (poiché in realtà a tali Organi è stato sottoposto un progetto esecutivo e non definitivo), mentre gli altri pareri, nel valutare favorevolmente la proposta, segnalano situazioni secondarie nell'elaborazione dell'offerta progettuale; al riguardo, si ribadisce, è demandata al progetto esecutivo aggiudicatario l'acquisizione dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 9 della LR n. 19/2008, poiché procedimento preliminare all'inizio dei lavori.

Relativamente a possibili soluzioni che incidano "sull'impostazione architettonica dell'edificio nel suo complesso", si rimanda alla risposta al quesito 5, già pubblicata, che testualmente enuncia: "si precisa che sì, sono ammesse anche varianti architettoniche, purché conseguenti a varianti strutturali proposte per il miglioramento sismico dell'immobile ed anche se ciò comporta un maggior ingombro esterno in pianta dei vari corpi di fabbrica. In merito all'ammissibilità di varianti non derivanti da varianti/modifiche strutturali migliorative, la risposta è no, laddove per varianti si intendono modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo; mentre per le varianti strutturali si è inteso specificare la possibilità di proporre modifiche anche sostanziali al progetto definitivo, al fine di ottenere un miglioramento dell'indice di vulnerabilità sismica della scuola; si ritiene che eventuali modifiche non inerenti o non complementari all'aspetto strutturale debbano limitarsi ad aspetti minimali e comunque rispettosi del progetto posto a base di gara".

La consegna dei lavori è subordinata alla validazione del progetto esecutivo e, conseguentemente, alla acquisizione dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 9 della LR n. 19/2009; ne deriva che i tempi per realizzare l'opera non saranno inficiati da tempi per acquisire pareri, salvo il caso in cui le migliorie proposte modifichino sostanzialmente anche le condizioni igienico – sanitarie e/o un materia antincendio, già previste dal progetto definitivo.

Tutto quanto sopra precisato e considerato che il quesito in parola è giunto in data 09/12/2015, non sussistono tempi tecnici per assentire una proroga al termine di consegna delle offerte.

QUESITO 14: Il Disciplinare di gara art.17 Requisiti del progettista, al secondo capoverso del punto elenco immediatamente successivo alla lettera d), viene richiesto che: "*In caso di ATI orizzontale, il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di progettazione per cui l'operatore economico si qualifica*" e che "*In caso di ATI verticale, il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all'importo dell'attività per la quale si associa*". Si chiede di rettificare tale prescrizione in quanto, in conseguenza della modifica apportata all'art.37 del D.Lgs. 163/2006 del D.L. 95/2012, non è più richiesta la corrispondenza proporzionale tra i requisiti dei singoli e il previsto riparto dei ruoli nell'ATI con riguardo ai progettisti.

RISPOSTA 14: Occorre anzitutto premettere che il comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs.163/2006, citato nel quesito, ha subito col tempo diverse modifiche. Originariamente prevedeva che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovessero eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Dal 15 agosto 2012, a seguito del D.L. 95/2012 (convertito in Legge 135/2012), il c.d. "principio di corrispondenza" è stato riferito ai soli lavori. Successivamente l'art. 12, comma 8, del D.L. 47/2014 (convertito in Legge 80/2014) ha abrogato l'intero comma.

Per i servizi vale il disposto del comma 2 e del comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché, per i servizi di ingegneria e architettura, di cui si tratta nel caso di specie, l'art. 261, comma 7, del d.P.R. 207/2010, che stabilisce che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettera a), b) e d), del medesimo d.P.R., devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Diversamente dal requisito di cui all'art. 263, comma 1, lettera c), per cui l'art. 261 comma 8 del D.PR. 207/2010 non ammette la frazionabilità, per i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d) del medesimo d.P.R., il bando e il disciplinare della gara in oggetto non prevedono, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti. La dicitura riportata nel Disciplinare è da interpretarsi, pertanto, nel senso di favorire la partecipazione, in quanto si è scelto di non chiedere che la mandataria possieda in proprio una % minima del requisito, fermo restando, in ogni caso, la necessità che la stessa possieda i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Nella determinazione n. 5/2010, paragrafo 2.3, ANAC, in relazione al previgente DPR 554/1999, così si esprime al riguardo: "Nel caso dei servizi tecnici, l'ipotesi che siano presenti, nell'oggetto del contratto, più prestazioni, una delle quali è da definirsi la principale (quella di importo maggiore) e le altre secondarie, è molto frequente, in quanto gli interventi da progettare rientrano spesso in più classi e categorie, così come definite dall'art. 14 della più volte citata legge n. 143/1949. La disposizione di cui all'art. 37, comma 4,

consente la partecipazione di un raggruppamento misto anche agli appalti di servizi. Le parti del servizio possono, infatti, costituire parte della prestazione con riferimento ad una certa classe e categoria prevista dal bando. (...) si possono quindi verificare due ipotesi: l'appalto prevede l'affidamento di servizi appartenenti ad una classe e categoria; l'appalto prevede l'affidamento di servizi appalrtenente a più classi e categorie. (...) Nel secondo caso, possono partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto.(...) Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto, da considerarsi la classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare. (...) in caso di raggruppamento di tipo misto, qualora il bando preveda una prestazione principale e più prestazioni secondarie, deve essere presente, per ogni classe e categoria, un concorrente che possieda i requisiti nella percentuale almeno pari a quella indicata nei documenti di gara come requisiti minimi della mandataria."

Si rimanda, inoltre, a quanto precisato dalla Determinazione ANAC n. 4/2012 la quale, al paragrafo 7.1, chiarisce che "Per i servizi di ingegneria e architettura, l'art. 261, comma 7, stabilisce che, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), si applica la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, mentre nel caso di ragguppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire."

Il Disciplinare di gara ha indicato le frasi riportate nel quesito per i requisiti relativi al fatturato globale e all'esperienza pregressa (requisiti corrispondenti a quelli delle lettere a) e b) dell'art. 263 comma 1 del d.P.R. 207/2010), e, per quanto sopra esposto, non sussistono le motivazioni per rettificarlo.